

Corte di Cassazione - Sezione III civile – Ordinanza 13 luglio 2018(ud.09/04/2018), n. 18555

Pres. Travaglino. - est. Porreca.

DANNO NON PATRIMONIALE – SUB SPECIES DANNO TANATOLOGICO- DIBATTITO RELATIVO ALLA RISARCIBILITA' O MENO DEL DANNO TANATOLOGICO – IRRISARCIBILITA' DEL DANNO TANATOLOGICO IURE HEREDITATIS.

Precedenti conformi

Cass., Sez. U., 22/07/2015, n. 15350 e succ. conf.; Cass., 23/01/2014, n. 1361; Cass., 20/07/2016, n. 14940.

COMMENTO:

il danno tanatologico è il pregiudizio al diritto alla vita sofferto dalla persona deceduta a causa di un fatto illecito del terzo, che abbia comportato la morte immediata della vittima.

Si è discusso e si continua a discutere della risarcibilità/ non risarcibilità di tale danno e della estensibilità del risarcimento dello stesso iure hereditatis.

L'ordinanza in epigrafe, infatti, prende in esame questa problematica, decidendo sui ricorsi presentati dalle famiglie di Francesco Cervellera e di Noemi Muccio, deceduti in seguito a sinistro stradale.

In breve questi i fatti.

Gli eredi delle vittime, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, convengono in giudizio, con due distinti ricorsi, il padre(proprietario dell'auto) di Marco De Virgilio, conducente dell'auto al momento del sinistro, nonché la compagnia di assicurazione che copriva i rischi derivanti dalla circolazione della predetta autovettura, sulla quale viaggiavano le vittime. Convengono, altresì, in giudizio il proprietario e conducente della auto antagonista, nonché l'ente assicurativo di questi.

Il tribunale, riuniti i giudizi per connessione, accerta l'esclusiva responsabilità del conducente della autovettura sulla quale viaggiavano, come trasportati, Francesco Cervellera e Noemi Muccio ed emette relativa condanna di risarcimento in solido.

In sede di appello, la Corte rigetta i gravami presentati dalle famiglie delle vittime, atteso che i decessi sono avvenuti sul colpo e, inoltre, rigetta la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dalla madre di Francesco Cervellera – Jadranka Siljac -, perché non aveva fornito la prova del sostentamento economico ricevuto in vita dal figlio deceduto.

Pertanto, le rispettive famiglie propongono ricorso per Cassazione.

In particolare, la famiglia Cervellera, con il primo motivo, adduce la motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, cod. civ., 2, 3, 13, 22, 27, 32 Cost. e con il secondo, la motivazione insufficiente e illogica della Corte di Appello per aver negato la prova testimoniale relativa alla sussistenza del danno patrimoniale.

Invece, la famiglia Muccio, con un unico motivo di ricorso, prospetta la violazione degli artt. 2,3,32,117 Cost. e 2 CEDU per ragioni, in parte sovrapponibili a quelle evidenziate dagli altri ricorrenti, inerenti l'esclusione del danno da morte e aggiunge che, al riguardo, sulla capienza del massimale non potevano incidere voci come quelle relative alle spese processuali e deduce, poi, la sussistenza della responsabilità ultramassimale della compagnia assicuratrice che non aveva messo spontaneamente a disposizione dei danneggiati le somme dovute.

La Corte di Cassazione dichiara infondato il primo motivo, in quanto il decesso delle persone coinvolte è avvenuto sul colpo, sicché non vi sarebbe stato margine neppure per il danno morale

catastrofale da sofferenza, nell'attesa consapevole del decesso ; inoltre (sostiene la Corte) non può essere invocato il diritto alla vita di cui all'art. 2 CEDU, che, pur essendo una norma di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene vita, non detta specifiche prescrizioni sull'ambito e i modi in cui tale tutela debba esplicarsi né, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente al legislatore nazionale l'attribuzione della tutela risarcitoria, il cui riconoscimento in alcuni interventi normativi ha carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita – conseguenza e non sull'evento lesivo in sé considerato. La Corte, altresì, dichiara manifestamente inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza e specificità della censura attinente alla mancanza di prova del danno patrimoniale.

Dall'exkursus emerge che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza in parola, abbia inteso dare continuità all'orientamento che nega la risarcibilità del danno tanatologico iure hereditatis, atteso che in tale danno manca l'arco temporale che intercorre tra la lesione e la morte.

La morte, si precisa, non costituisce la massima offesa arrecabile alla salute, in quanto tale risarcibile, ma incide sul diverso bene della vita e le conseguenze pregiudizievoli di questa menomazione non rientrano nell'alveo dell'art. 2059 c.c.

Ne consegue che vita e salute sono due beni giuridici diversi (il bene "vita" è fruibile solo in natura dal titolare ed è insuscettibile di essere reintegrato per equivalente) per cui non si può applicare alla lesione della vita lo stesso schema elaborato per la lesione della salute in caso di danno biologico terminale. Nel caso in cui venga uccisa una persona, e la morte della stessa sia istantanea, il riconoscimento di una pretesa risarcitoria in capo alla vittima, e quindi agli eredi per successione, contrasta con la funzione della tutela aquiliana, che è quella di riparare un danno ingiusto e non di sanzionare un comportamento colpevole.

Dalla irrisarcibilità della lesione al bene vita, comunque penalmente garantito, non deriva un vuoto di tutela, infatti, al soggetto che abbia potuto percepire la morte come incombente e sicura e agli eredi spetta il diritto al risarcimento del danno catastrofico che si sintetizza nel forte dolore e nell'angoscia che prova ogni uomo davanti alla consapevolezza del rapido avvicinarsi dell'esito letale.

Infine, la Corte di Cassazione, con la predetta ordinanza, dispone, altresì, la compensazione delle spese.



DE IUSTITIA

RIVISTA GIURIDICA

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

18555-2018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

Danno
tanatologico

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -
Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere -
Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -
Dott. PAOLO PORRECA - Rel. Consigliere -

R.G.N. 9756/2015

Cron. 18555

Rep. Q.1.

Ud. 09/04/2018

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9756-2015 proposto da:

SILJAC JADRANKA, CERVELLERA GIANCARLO in proprio e
quali eredi di CEVELLERA FRANCESCO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA B. PETROCELLI 224, presso lo
studio dell'avvocato ANDREA GIACANI, rappresentati e
difesi dagli avvocati PIER ANDREA MILANINI, MAURIZIO
SALERNO giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

2018

contro

1112

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore
Dott. ROBERTO GARAVAGLIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato
FERNANDO CIAVARDINI, rappresentata e difesa

dall'avvocato GIULIANA LETIZIA giusta procura speciale
in calce al controricorso;

GENERALI ITALIA SPA (già ALLEANZA TORO SPA) in persona
del Procuratore Speciale Dott. VITTORIO PASCOLI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31,
presso lo studio dell'avvocato MASSIMO VITOLO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO
RODOLFI, FILIPPO MARTINI giusta procura speciale in
calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

DE VIRGILIO TEODORO, MUCCIO DONATO, DI PRESA RITA,
D'AGNANO ROCCO, GIGLIO ANGELA, DE VIRGILIO GIUSEPPE,
DE VIRGILIO EMANUELA, CERVELLERA COSIMO, GIORGINI
LUIGIA, CERVELLERA PETRAS FRANCESCO VEDRAN, RENNA
LAURA;

- intimati -

nonchè da

MUCCIO DONATO in proprio e quali eredi di NOEMI
MUCCIO, domiciliato ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall'avvocato dall'avvocato FRANCESCO DE JACO
giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente-

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore

Dott. ROBERTO GARAVAGLIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO CIAVARDINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIANA LETIZIA giusta procura speciale in calce al controricorso;

GENERALI ITALIA SPA (già ALLEANZA TORO SPA) in persona del Procuratore Speciale Dott. VITTORIO PASCOLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO VITOLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO RODOLFI, FILIPPO MARTINI giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonché da

JADRANKA SILIAC, CERVELLERA GIANCARLO, DE VIRGILIO TEODORO, D'AGNANO ROCCO, GIGLIO ANGELA, DE VIRGILIO GIUSEPPE, DE VIRGILIO EMANUELA, CERVELLERA COSIMO, GIORGINI LUIGIA, CERVELLERA PETRAS FRANCESCO VEDRAN, RENNA LAURA;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 495/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,

in persona del Sostituto Procuratore generale CORRADO
MISTRI, che ha chiesto per il rigetto del ricorso;

7

FATTI DI CAUSA

Giancarlo Cervellera e Jadranka Siljac, eredi quali madre e fratello di Francesco Cervellera, convenivano in giudizio Teodoro De Virgilio e la Milano assicurazioni, s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del "de cuius" cagionata da un incidente stradale occorso con l'automobile, assicurata dalla citata società, di proprietà del convenuto e condotta dal figlio, Marco De Virgilio, da cui il deceduto era trasportato, anch'esso privato della vita nella stessa occasione.

Con distinto ricorso, analoga domanda veniva proposta da Donato Muccio e Rita Di Presa in relazione alla morte della figlia Noemi Muccio, anch'essa trasportata dall'automezzo condotto dal De Virgilio.

Nei due giudizi, sempre per quanto ancora qui rileva, i convenuti chiedevano e ottenevano la chiamata in causa, con conseguente costituzione in giudizio, del proprietario e conducente antagonista, Rocco D'Agnano, e del suo ente assicurativo, Toro Assicurazioni, s.p.a.

Il tribunale, riuniti i giudizi per connessione, accertava l'esclusiva responsabilità di Marco De Virgilio, che aveva perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e determinando lo scontro frontale. Pronunciava, quindi, le conseguenti condanne risarcitorie solidali.

La corte di appello, pronunciando sul gravame principale di Giancarlo Cervellera e Jadranka Siljac e su quello incidentale di Donato Muccio e Rita Di Presa, li rigettava rilevando che, essendo i decessi avvenuti sul colpo, non poteva ipotizzarsi l'ulteriore danno biologico terminale richiesto, a titolo ereditario, in ragione della perdita della vita, e, inoltre, che non era emersa prova del danno patrimoniale domandato dalla Siljiac per la perdita del sostentamento economico del figlio deceduto.

Di questa decisione, con due distinti ricorsi, chiedono la cassazione Giancarlo Cervellera e Jadranka Siljac, formulando due motivi, e Donato Muccio e Rita Di Presa, affidandosi a un motivo.

Resistono con controricorso la UnipolSai, s.p.a., già Milano Assicurazioni s.p.a., che ha altresì depositato memoria, e Generali Italia s.p.a., già Alleanza Toro Assicurazioni s.p.a.

Non hanno svolto difese gli altri intimati.

Ha formulato conclusioni scritte il pubblico ministero.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso Giancarlo Cervellera e Jadranka Siljac prospettano la motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, cod. civ., 2, 3, 13, 22, 27, 32, Cost., poiché la corte di appello avrebbe errato nel negare il danno da perdita della vita, a sua volta massima espressione del diritto alla salute, quale riconosciuto, a titolo ereditario, da parte della giurisprudenza, distintamente da quello morale catastrofico, anche in ipotesi di morte istantanea.

Con il secondo motivo i suddetti ricorrenti prospettano la motivazione insufficiente e illogica con cui la corte di appello, errando, aveva negato il danno patrimoniale di cui in parte narrativa, non avendo ammesso la prova testimoniale articolata sul punto, e avendo trascurato le risultanze con cui era stato dimostrato che, prima del decesso, Francesco Cervellera era convivente con la madre e aveva redditi chiaramente maggiori di quelli che aveva potuto documentare.

1.1. Con l'unico motivo di ricorso Donato Muccio e Rita Di Presa prospettano la violazione degli artt. 2, 3, 32, 117 Cost., e 2 C.E.D.U., per ragioni, inerenti l'esclusione del danno da morte, sovrapponibili a quelle esposte in parte del primo motivo di ricorso degli altri ricorrenti avverso la stessa sentenza, aggiungendo che, al riguardo, doveva ritenersi la capienza del massimale, su cui non potevano incidere voci come quelle relative alle spese processuali, e, in ogni caso, la sussistenza della responsabilità ultramassimale della compagnia assicuratrice, che non aveva messo spontaneamente a disposizione dei danneggiati le somme dovute.

2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, da esaminare sul punto congiuntamente per connessione, è infondato.

In primo luogo deve rilevarsi l'inammissibilità della censura relativa al vizio motivazionale. Infatti, preliminarmente a ogni altra deliberazione sul punto, va fatta applicazione dell'art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., che esclude la deducibilità del vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nei casi, come quello qui in scrutinio, di conferma della sentenza di primo grado da parte di quella di appello. La norma in parola risulta applicabile poiché il giudizio di secondo grado è stato introdotto nel dicembre 2013 (Cass., 18/12/2014, n. 26860, e succ. conf.).

Le censura, d'altro canto, anche quella dei ricorrenti Giancarlo Cervellera e Jadranka Siljac, è essenzialmente "in iure", chiedendosi, come visto, in riconoscimento del danno da perdita della vita, a titolo ereditario.

Al riguardo deve darsi seguito alla nomofilachia secondo la quale in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure haereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass., Sez. U., 22/07/2015, n. 15350 e succ. conf.). Si tratta, come noto, della risoluzione di un contrasto emerso in specie a seguito di alcune pronunce di legittimità appena precedenti e infatti citate nei ricorsi (cfr., soprattutto, Cass., 23/01/2014, n. 1361).

Nella fattispecie qui in scrutinio, con accertamento incensurato, è stato stabilito che il decesso delle persone coinvolte avvenne "sul colpo" (pagg. 6, primo rigo, e 7, primo capoverso, della sentenza impugnata). Sicché non vi sarebbe stato margine neppure per il danno morale catastrofale, da sofferenza nell'attesa consapevole del decesso, che peraltro la corte territoriale ha

rilevato, anche qui senza censura, non essere stato domandato (pag. 7 della decisione, secondo capoverso).

È opportuno sottolineare, alla luce delle ragioni esposte nei motivi, che la decisione a Sezioni Unite citata, anche all'esito dell'esame della giurisprudenza comparata (pag. 10), hanno escluso dubbi di costituzionalità del regime normativo così ricostruito (pag. 14), in particolare valorizzando la scelta legislativa di affidare la tutela degli interessi sottesi alla sanzione penale, e la struttura (prevalentemente) compensativa della responsabilità civile (nel nostro ordinamento).

Infine, la nomofilachia ha puntualizzato che non può essere in contrario invocato il "diritto alla vita" di cui all'art. 2 CEDU, norma che, pur di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene vita, non detta specifiche prescrizioni sull'ambito e i modi in cui tale tutela debba esplicarsi, né, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente al legislatore nazionale l'attribuzione della tutela risarcitoria, il cui riconoscimento in alcuni interventi normativi ha comunque carattere di specialità e tassatività, ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non sull'evento lesivo in sé considerato (Cass., 20/07/2016, n. 14940).

2.1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile sia per le ragioni di cui all'"incipit" del punto **2.**, sia per difetto di autosufficienza e quindi specificità della censura, che neppure indica e trascrive quando e in che termini sarebbero state richieste e offerte le prove di cui discorre mirando comunque a ottenere, in sostanza, una rilettura istruttoria, con conseguente inammissibilità anche a sotto tale profilo. 7

3. Le spese possono compensarsi, tenuto anche conto della disciplina "ratione temporis" vigente, attesa la risoluzione del contrasto giurisprudenziale di legittimità di cui si è dato conto, sopravvenuta ai ricorsi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

✶


Così deciso in Roma il giorno 9 aprile 2018.

Il Presidente

Dott. Giacomo Travaglini



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
13 LUG. 2018

Opp

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

